



## **Titolo**

TESSERAMENTO – DOMANDA - BUON ESITO PRATICHE DI TRASFERIMENTO – OBBLIGHI DEL RICHIEDENT RESPONSABILITÀ

## **Descrizione**

Incorre in responsabilità disciplinare per violazione dell'art. 4, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., il soggetto dell'ordinamento sportivo che, rivestendo la qualifica di Allenatore Professionisti Allenatore Professionisti di 2a categoria – UEFA A, non provveda personalmente alla trasmissione della richiesta di tesseramento presso la compagine sportiva, per la quale intende prestare la propria attività, né, avendo affidato ad altri la trasmissione materiale di tale richiesta, abbia poi ommesso di verificare che detta trasmissione all'organo competente sia poi effettivamente avvenuta ad opera del soggetto incaricato e che, quindi, non abbia accertato che la sua posizione sia in regola con l'ordinamento sportivo in generale (cfr., in termini, Corte Federale d'Appello, IV Sezione, decisione 0020/CFA – 2021-2022).

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 102/CFA/2022-2023/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Raiola

## **Riferimenti normativi**

art. 4, comma 1, CGS; art. 33, comma 1, e 37, comma 1, Regolamento del Settore Tecnico; art. 38, comma 1, delle N.O.I.F.

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0102 CFA del 12 maggio 2023 (Sig. Roberto Callastroni/Procura Federale)**